

Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-Riforma delle politiche industriali).

- Art. 1 finalità
 - Art. 2 definizioni
 - Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti
 - Art. 4 cumulo di contributi
 - Art. 5 interventi ammissibili
 - Art. 6 presentazione manifestazione di interesse
 - Art. 7 riparto dei fondi disponibili
 - Art. 8 presentazione della domanda
 - Art. 9 comunicazione di avvio del procedimento
 - Art. 10 istruttoria della domanda
 - Art. 11 spese ammissibili
 - Art. 12 spese non ammissibili
 - Art. 13 ammontare delle assegnazioni
 - Art. 14 modalità di concessione
 - Art.15 modalità di erogazione
 - Art. 16 obblighi del beneficiario
 - Art. 17 variazioni degli interventi
 - Art. 18 rendicontazione
 - Art. 19 regolarità formale della documentazione giustificativa della spesa
 - Art. 20 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione
 - Art 21 ispezioni e controlli
 - Art. 22 norma transitoria
 - Art. 23 rinvio
 - Art. 24 entrata in vigore
- Allegato A TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), stabilisce, in relazione all'esercizio di funzioni pubbliche di cui all'articolo 64 della legge regionale 3/2015, i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti in conto capitale, nonché le modalità di presentazione della domanda e di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche e

d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applica la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2015, relativamente alla nozione di agglomerati industriali.
2. Ai fini del presente regolamento per servizio competente si intende il Servizio sviluppo economico locale dell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei trasferimenti di cui al presente regolamento, i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni di riordino di cui agli articoli 62 e seguenti, costituiti, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 85, comma 7, e dell'articolo 62, comma 7, della medesima legge regionale 3/2015, da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
2. Sono esclusi dai trasferimenti di cui al presente regolamento i consorzi di sviluppo economico locale che:
 - a) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 3/2015 sono commissariati oppure hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio;
 - b) sono costituiti anche da soggetti privati, come previsto dal combinato disposto dell'articolo 85, comma 7, e dell'articolo 62, comma 7;
 - c) sono destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 4 cumulo di contributi

1. I trasferimenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altre provvidenze, a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta, concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati nel limite massimo della spesa sostenuta.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare nella fase di concessione e nella successiva fase di rendicontazione, gli altri eventuali contributi richiesti e ottenuti.
3. Nel caso in cui l'intervento oggetto della richiesta benefici di altre provvidenze, l'importo delle stesse viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

art. 5 interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 1, della legge regionale 3/2015, sono ammissibili all'assegnazione di trasferimenti in conto capitale di cui al presente regolamento, gli interventi di progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, quali strade pubbliche o d'uso pubblico destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi o di mitigazione ambientale e valorizzazione paesaggistica.
2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 3, della legge regionale 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le

pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture medesime ai fini della salvaguardia e incolumità delle persone.

3. Ai sensi dell'articolo 85, comma 2, della legge regionale 3/2015 gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati negli agglomerati industriali di competenza sulle infrastrutture di proprietà dei consorzi, oppure su aree oggetto di procedimento di esproprio, purché sia già stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, oppure su infrastrutture di proprietà di altri enti locali nella disponibilità dei consorzi sulla base di accordi, convenzioni o altro titolo giuridicamente rilevante, per un periodo di tempo definito non inferiore a novanta anni.

4. Gli interventi oggetto di richiesta sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

art. 6 presentazione manifestazione di interesse

1. Ciascun consorzio con i requisiti di cui all'articolo 3, che abbia interesse a beneficiare delle assegnazioni di cui al presente regolamento, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, presenta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, apposita manifestazione di interesse con correlata indicazione dei seguenti parametri, riferiti al 31 dicembre di ogni anno:

- a) superficie D1;
- b) superficie D1 libera;
- c) numero delle imprese insediate;
- d) numero degli occupati all'interno delle imprese insediate;
- e) chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale pubblica di competenza dei consorzi.

art. 7 riparto dei fondi disponibili

1. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di attività produttive è operato il riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di spesa di cui all'articolo 85 della legge regionale 3/2015, tra i consorzi richiedenti, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui all'articolo 6, comma 1, sulla base dei parametri del medesimo articolo 6, comma 1, e delle relative percentuali indicate negli atti di programmazione finanziaria.

2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono, altresì, assegnate le risorse derivanti dalla rinegoziazione a condizioni migliorative dei tassi di interesse dei mutui contratti e assistiti dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), secondo la disciplina di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

3. Il servizio competente comunica a ciascun consorzio richiedente il provvedimento di cui al comma 1.

art. 8 presentazione della domanda

1. I consorzi che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, presentano, entro i successivi 30 giorni, al servizio competente, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, la relativa domanda di assegnazione dei trasferimenti in conto capitale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del consorzio, secondo il modello di domanda approvato con decreto del direttore del servizio competente, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione, contenente:

- a) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestanti:
 - 1) il carattere pubblico degli interventi oggetto di richiesta;
 - 2) l'indicazione di quali tra gli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/2002 sono oggetto della domanda;

- 3) che gli interventi oggetto di richiesta insistono su aree di cui il consorzio ha la proprietà o la disponibilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - 4) se sono state chieste o attribuite assegnazioni a favore dei medesimi interventi oggetto di richiesta al fine del rispetto della disciplina sul cumulo di cui all'articolo 4, comma 2;
 - 5) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
 - 6) l'osservanza della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - 7) l'eventuale indeducibilità dell'IVA;
- b) la documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002;
 - c) una comunicazione attestante la data presunta di avvio e conclusione degli interventi oggetto di richiesta.

art. 9 comunicazione di avvio del procedimento

1. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), l'Amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente:
 - a) l'Amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) la struttura competente, i nominativi del responsabile del procedimento e del suo sostituto;
 - d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;
 - e) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento;
 - f) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000.

art. 10 istruttoria della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. In caso di mancata o incompletezza d'integrazione istruttoria, la domanda è valutata sulla base della documentazione agli atti.
3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al consorzio richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al consorzio richiedente:
 - a) le domande presentate al di fuori del termine di cui all'articolo 8, comma 1;
 - b) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;
 - c) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 8;
 - d) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

art. 11 spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dopo la presentazione della domanda di assegnazione dei

trasferimenti, strettamente afferenti agli interventi di cui all'articolo 5 e relative alle infrastrutture di urbanizzazione primaria oggetto di richiesta e relative pertinenze:

a) spese per la progettazione e direzione lavori, svolte anche per il tramite del proprio personale interno; nel caso di attività tecniche svolte per il tramite di personale interno dei consorzi, le spese del personale imputabili sono determinate con modalità semplificata attraverso l'applicazione in via analogica della tabella dei costi standard unitari, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2823/2009, di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. I costi unitari sono moltiplicati per le ore effettivamente impiegate nell'intervento, per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo;

b) spese per la realizzazione dell'intervento oggetto dell'istanza;

c) spese di manutenzione e di mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone;

d) spese per l'acquisto di immobili ove realizzare le infrastrutture;

e) spese per la demolizione e rimozione degli edifici dismessi necessarie per la realizzazione dell'infrastruttura.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal consorzio richiedente. Nel caso in cui un consorzio beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito delle iniziative, i costi vanno indicati al netto dell'IVA.

art. 12 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 11 e in particolare:

a) i beni di consumo;

b) beni e materiali usati;

c) beni o servizi di valore unitario inferiore a 100 euro, IVA esclusa;

d) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;

f) spese di consulenza;

g) spese di personale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a);

h) spese generali.

2. Ai sensi dell'articolo 85, comma 6, della legge regionale 3/2015 non sono ammissibili le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture stesse.

art. 13 ammontare delle assegnazioni

1. Nel limite delle risorse disponibili, le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concedibili nella misura massima del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

art. 14 modalità di concessione

1. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di cui all'articolo 8.

2. Le assegnazioni dei trasferimenti in conto capitale sono concesse con decreto del direttore del Servizio competente ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di conclusione degli interventi e i termini e le modalità per la rendicontazione.

4. E' consentita la richiesta di proroga dei termini di conclusione degli interventi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza degli stessi; la proroga è autorizzata dal Servizio competente entro tre mesi.

5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga di cui al comma 4 ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza dei termini previsti, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza dei termini medesimi, previa valutazione da parte del Servizio competente della realizzazione dell'iniziativa conformemente agli obiettivi indicati originariamente.

art. 15 modalità di erogazione

1. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3/2015.

art. 16 obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) applicare, ai sensi dell'articolo 64, comma 9, della legge regionale 3/2015, la legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, e utilizzare per gli affidamenti procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici;
 - b) rispettare la tempistica di conclusione degli interventi e di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, fatte salve le proroghe autorizzate dal Servizio competente;
 - c) garantire, ai sensi dell'articolo 85, comma 4, della legge regionale 3/2015, il libero accesso all'utilizzo delle infrastrutture realizzate;
 - d) garantire il mantenimento della destinazione pubblica delle infrastrutture realizzate;
 - e) realizzare gli interventi esclusivamente negli agglomerati industriali di competenza, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, della legge regionale 3/2015;
 - f) consentire e agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 21;
 - g) comunicare eventuali variazioni agli interventi ai sensi dell'articolo 17;
 - h) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento;
 - i) eseguire l'intervento conformemente a quanto assentito con il decreto di concessione, ed eventuali variazioni formalmente approvate.

art. 17 variazioni degli interventi

1. Le richieste di variazione agli interventi oggetto di assegnazione, sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, sono presentate al Servizio competente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, accompagnate da una sintetica relazione che dà motivazione delle variazioni richieste e descriva gli scostamenti rispetto al progetto originario.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo degli interventi oggetto di assegnazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione.
3. Il servizio competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito al consorzio richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'assegnazione concessa a ciascuna consorzio beneficiario.
4. Non sono ammissibili, pena la revoca dell'assegnazione concessa, le variazioni agli interventi che comportino il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario.
5. La variazione degli interventi, non sottoposta alla previa approvazione del Servizio competente, comporta la corrispondente riduzione dell'assegnazione concessa.

art. 18 rendicontazione

1. Il beneficiario dell'assegnazione presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi

dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 14, comma 3, o nell'eventuale successiva comunicazione del Servizio competente di proroga del termine di rendicontazione di cui all'articolo 14, comma 4.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso in cui la rendicontazione permanga irregolare o incompleta, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

art. 19 regolarità formale della documentazione giustificativa di spesa

1. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente che diano evidenza della fonte di finanziamento, registrate nelle scritture contabili consorziali secondo le modalità previste dall'articolo 79 della legge regionale 3/2015.

2. Il beneficiario su richiesta dell'Amministrazione regionale produce copia degli estratti conto, ricevute bancarie e bonifici dai quali si evincano le operazioni economiche effettuate.

art. 20 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione

1. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, nonché al ricorrere delle seguenti fattispecie:

a) violazione degli obblighi di cui all'articolo 16, lettere a), b), c), d), e), f), h), i);

b) spesa ammissibile, in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, inferiore al settanta per cento dell'importo originariamente previsto;

c) mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5;

d) variazioni agli interventi che comportano il trasferimento dell'intervento al di fuori degli agglomerati industriali di competenza del consorzio beneficiario ai sensi dell'articolo 17, comma 4;

e) la rendicontazione delle spese è presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione dell'all'articolo 14, comma 5, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorre inutilmente e il Servizio competente opera ai sensi dell'articolo 18, comma 3;

2. Comporta la rideterminazione dell'assegnazione concessa:

a) la riduzione della spesa ammissibile per effetto di modifiche regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 17;

b) l'ipotesi di attuazione parziale che garantisca il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'intervento;

c) l'ipotesi di cui all'articolo 18, comma 3.

3. Il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e seguenti della legge regionale 7/2000.

art. 21 ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documentazione o di chiarimenti, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione di documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto

degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 22 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la manifestazione di interesse di cui all'articolo 6 è presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. In deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, ai sensi dell'articolo 85, comma 8 bis, della legge regionale 3/2015, in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese sostenute anche antecedentemente alla presentazione della domanda e comunque non prima del 30 giugno 2016.

art. 23 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 14/2002.

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

TABELLA TARIFFE COSTI STANDARD UNITARI
per la determinazione delle spese del personale impiegato nell'ambito delle iniziative finanziate

	Costo orario
1) Personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) Personale inquadrato con la qualifica di quadro	euro 21,00
3) Personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00

VISTO: IL PRESIDENTE